GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDÌ 16 GIUGNO — NUM. 141

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante la malattia del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e Culti, il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato di controfirmare i Decreti presentati alla Nostra firma, a nome del predetto Ministro di Grazia, Giustizia e Culti.

Il Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

*Il Numero **279** della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni del decreto Reale del 13 novembre 1892 n. 673, sono sostituite quelle del Titolo I della presente legge.

TITOLO I.

Conversione del debito vitalizio attuale.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Tesoro, a cominciare dall'esercizio 1892-93, i fondi necessari pel pagamento, fino ad estinzione completa di tutte le pensioni computate al lordo delle ritenute, comprese sotto la denominazione di debito vitalizio e di pensioni straordinarie già iscritte e da iscriversi a carico dell'esercizio 1892-93 e aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1893.

Saranno comprese fra le pensioni suddette le variazioni che la Corte dei conti liquiderà sulle stesse pensioni già iscritte prima del 1° luglio 1893.

Art. 3.

La somma annualmente anticipata al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni, di cui all'art. 2, sarà iscritta nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata; e la spesa per le pensioni stesse sarà iscritta, fino alla completa sua estinzione, in un capitolo separato della spesa effettiva del bilancio del Tesoro.

Art. 4.

Sarà pagata alla Cassa dei depositi e prestiti e iscritta nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, per 30 esercizi consecutivi, cominciando dal 1892-93, una annualità di lire quaranta milioni novecento ottantaseimila.

Questa annualità sarà pagata in rate mensili anticipate nette da ogni tassa.

Art. 5.

Ad ogni decennio saranno regolate tra il Tesoro e la

Cassa le differenze che risultassero nel conto delle anticipazioni e dei rimborsi.

Art. 6.

I collocamenti a riposo nel corrente esercizio 1892-93, dovranno limitarsi in modo che l'ammontare complessivo delle relative pensioni non ecceda la somma di 6,700,000 per tutti i Ministeri.

TITOLO II.

Disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili e per i militari.

Art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la somma che sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del Tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agl'impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità o per prescrizione di legge o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

Art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito, per il servizio precedentemente prestato, l'indennità di cui alla legge 14 aprile 1864 n. 1731, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però, in una sol volta od anche a rate, l'indennità già riscossa, ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

Art. 10.

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, dei Comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni a beneficio del Tesoro sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864 n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali.

Art. 12.

I militari di truppa dell'esercito e della marina, per far valere i diritti a pensione per anzianità di servizio, dovranno aver compiuti quarantadue anni di età.

Tale disposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa, i quali, all'atto della promulgazione della presente legge, abbiano conseguito il diritto alla pensione di riposo.

Art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

Art. 14.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti per collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dalle vigenti leggi.

Art. 15.

Il tempo trascorso in congedo illimitato dai militari della Regia marina, non sarà valutato agli effetti della pensione. È fatta però eccezione per coloro i quali, alla pubblicazione

della legge 21 maggio 1885 n. 3122, avessero già avuto diritto alla giubilazione, e, per costoro, ne sarà tenuto conto nei modi e nella misura di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1850 n. 1049.

Art. 16.

Gli impiegati civili e i militari i quali, all'atto in cui andrà in vigore la presente legge, si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano alla promulgazione della presente legge.

Art. 17.

Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della Guerra e Marina, l'applicazione ai singoli casi del primo comma dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004, sarà fatta previo parere del Consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agl'impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.

La misura della pensione di cui nel terzo comma del predetto articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004 sarà determinata, tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, in base alle rispettive leggi sulle pensioni, salvo le modificazioni portate dalla presente legge.

Art. 18.

L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di Ministro Segretario di Stato o di Sotto Segretario di Stato, con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennità o di stipendio.

Art. 19.

Per conseguire la pensione o l'indennità, è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

Art. 20.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso *a*) del presente articolo.

Art. 21.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenzione della metà. Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenzione è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 22.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, nonchè il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 20; quando con le stesse norme dell'art. 32 della legge 14 aprile 1864 sia revocata la destituzione di cui alla lettera *d*) dello stesso art. 20; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'art. 21. Il ripristino comincerà nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

Art. 23.

Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Gli impiegati civili destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

All'ufficiale destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, spetta l'assegno accordato all'ufficiale rimosso.

Art. 25.

La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il marito o padre muore in attività di servizio dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, o ad una pensione, se il numero degli anni di servizio del marito pensionato od in attività, è stato, od è eguale o superiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del marito, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

Eguali diritti spetteranno agli orfani minorenni dell'impiegato civile o del militare, contro la vedova del quale sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per colpa di essa.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Però quella che resti vedova anche del secondo marito, esercita il diritto alla pensione che le possa spettare per effetto del secondo matrimonio, purchè questo sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito ovvero vi sia prole, benchè postuma, del matrimonio più recente.

Art. 26.

Perdono la pensione gli orfani che raggiungono la maggiore età, e le orfane anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Art. 27.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.

Art. 28.

La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla indennità o alla pensione della vedova senza prole.

Art. 29.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la indennità o la pensione fra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Art. 30.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 31.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, con decreto Reale, da convertirsi in legge, sarà determinata l'assimilazione di essi agli impiegati di ruolo della rispettiva Amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

Art. 32.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi si trascura. La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Art. 33.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, in testo unico, intesi la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, le leggi sulle pensioni civili e militari.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 34.

La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1893, salvo quanto è disposto in contrario nel titolo I della presente legge.

Art. 35.

Con regolamenti approvati con Regi decreti, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli* GIOLITTI.

Il Numero 280 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'assegnazione del capitolo n. 219 « Burana » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1892-93 è accresciuta di L. 1,000,000 per provvedere alle opere di cui nella convenzione approvata con la legge del 30 dicembre 1892 n. 736, da eseguirsi nell'esercizio predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

Il Numero 277 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª) per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, e successivamente modificato coi Nostri decreti del 26 febbraio, 21 giugno e 16 agosto 1891 nn. 71, 330 e 503;

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune altre disposizioni del citato regolamento e specialmente quelle relative alla prova dei diritti degli inscritti di leva e dei militari all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria, nell'intento di semplificare tale prova;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capo X del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª), ai §§ 352, 353, 363, 364, 366, 380, 392, 394, 395, 400, 409, 412, 416, 420, 421, 425, 426, 432 e 436 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« § 352. I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria devono invocarsi e comprovarsi, a seconda dei casi, coi documenti, coi certificati di stato civile, mod. nn. 87, 88 e 89, e colle attestazioni di cui si fa menzione in altri paragrafi e che sono riassunti nella tabella che fa seguito al presente capo.

Per tutti i titoli, meno quelli pei quali l'assegnazione alla 3ª categoria può essere accordata ai figli naturali legalmente riconosciuti, è necessario produrre il certificato di matrimonio relativo ai genitori dell'inscritto, ed anche quello relativo al matrimonio degli avi, pei titoli a questi riferibili.

Il Consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli suaccennati, e nei casi in cui lo creda opportuno potrà anche esigere che siano presentate le copie conformi degli atti di stato civile in luogo dei certificati.

Quelle fra le dette attestazioni e quelli fra i detti documenti che saranno stati rilasciati dai regi agenti diplomatici o consolari, non potranno essere riguardati come valevoli se non saranno stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri. Non è però necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente all'autorità municipale o prefettizia con lettera dell'agente diplomatico o consolare. In tal caso la lettera dovrà essere sempre unita ai documenti.

Tutti i documenti preindicati sono esenti da tassa di bollo e devono essere dalle autorità competenti scritti e rilasciati su carta libera. »

« § 353. L'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli contenuti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 86 della legge deve essere chiesta, con l'atto mod. n. 27, dal membro della famiglia a favore del quale è dalla legge accordata.

L'atto di richiesta non è però necessario quando la persona che dovrebbe firmarlo abbia già sottoscritta la situazione di famiglia, mod. n. 29.

Qualora poi tale persona fosse irreperibile, l'atto di richiesta o la situazione di famiglia potrà essere senz'altro firmata:

a) pei titoli relativi al padre, dalla madre, ed in mancanza di questa da tre prossimiori parenti dell'iscritto;

b) pei titoli relativi alla madre, da tre prossimiori parenti;

c) pei titoli relativi all'avo ed all'ava, dal padre dell'inscritto, ed in mancanza di esso, dalla madre, ed in mancanza anche di questa, da tre prossimiori parenti.

Ove peraltro la persona che avrebbe dovuto firmare l'atto di richiesta reclamasse prima del termine delle operazioni della leva contro l'accordata assegnazione alla 3ª catgoria, dovrà questa essere revocata.

La richiesta per l'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli di figlio unico di padre vivente o di madre vedova o di nipote unico di avolo senza figli maschi, dovrà essere fatta dal padre o dalla madre o dall'avo, in tutti quei casi in cui l'inscritto non abbia viventi, oltre il padre, la madre o l'avo, altri membri della sua famiglia. »

« § 363. I sindaci porranno ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse degli inscritti siano redatti e provveduti con la massima precisione e sollecitudine, e ciò onde questi possano provare, occorrendo, in modo regolare e perfetto, i loro diritti all'assegnazione alla 3ª categoria fin dal giorno in cui saranno chiamati davanti al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento.

I documenti stati rilasciati dai sindaci e quelli che essi si saranno procurati, dovranno essere dai sindaci medesimi raccolti in fascicoli, divisi per ciascuno degli inscritti ai quali si riferiscono, e poscia trasmessi al presidente del Consiglio di leva almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti stessi.

Ad ogni modo però gli inscritti dovranno far presente al Consiglio di leva il loro diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Ove l'inscritto ne faccia richiesta, il sindaco dovrà far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano, onde possa da sè stesso presentarli al Consiglio di leva.

In tal caso però il sindaco dovrà, a tempo opportuno, renderne per iscritto avvertito il presidente del Consiglio di leva, per norma nei provvedimenti da prendersi sul conto dell'iscritto medesimo. »

§ 364. La situazione di famiglia, essendo il principale documento sul quale si fonda la prova del diritto all'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti, è necessario che venga redatta colla massima precisione, fedeltà e chiarezza.

Essa dovrà essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro madre-figlia, mod. n. 29.

Questo documento dovrà comprendere, per ordine di data di nascita, tutti indistintamente gli individui della famiglia d'origine dell'inscritto, fatta soltanto eccezione per le sorelle che potranno essere omesse quando non trattisi del titolo di cui al n. 11 dell'art. 86 della legge. Non saranno esclusi i fratelli religiosi anche professi, gli ammogliati, i separati dalla casa paterna ed i fratelli uterini, e di ciascuno si dovrà indicare la data di nascita, ed ove ne sia il caso, anche quella di morte.

Vi dovranno essere indicati altresì, ove occorra, i patrigni o le matrigne degli inscritti.

Qualora trattisi di assegnazione alla 3ª categoria da chiedersi pei titoli di cui ai nn. 6, 7, 8 e 9 dell'art. 86 della legge, si dovranno indicare nella situazione di famiglia l'avo e l'ava paterni o materni dell'inscritto, a seconda dei casi, nonchè i costoro figli e figlie, e se questi ultimi sono ammogliati o maritate, anche i loro figli maschi.

Qualora poi si tratti di assegnazione alla 3ª categoria da chiedersi per l'applicazione dell'art. 93 o dell'art. 94 della legge, dovrà essere indicato nella situazione (colonna osservazioni) il comma dell'art. 93 o la circostanza, fra quelle indicate nell'art. 94, per la quale si allega che la persona designata non sia computabile in famiglia ».

« § 366. La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal sindaco del comune, nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, sopra richiesta di questi o di qualsiasi altro membro della sua famiglia.

Laddove nel suindicato comune non si possa procedere alla redazione della situazione della famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento dovrà essere redatto presso il sindaco del comune in cui l'inscritto risiede ed è conosciuto ».

« § 380. Le circostanze che inducono a non doversi computare in famiglia i membri di essa, che si allegano affetti da alcuna delle infermità od imperfezioni enunciate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge, devono essere accertate mediante visita dell'infermo per parte del Consiglio di leva ».

§ 392. Ai termini del n. 5 dell'art. 93 della legge, sono da considerarsi come non esistenti nella famiglia dell'inscritto i membri di essa che nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva cui l'inscritto stesso concorre si trovavano condannati a pene criminali, in seguito a sentenza pronunziata prima del 1° gennaio 1890, passata in cosa giudicata, e debbono ancora rimanere dodici anni almeno, decorrendi dal predetto giorno, detenuti nel luogo di pena.

Per le condanne posteriori al 1° gennaio 1890 si avranno presenti le disposizioni del nuovo codice penale corrispondenti a quelle dei codici penali aboliti, giusta le norme del Regio decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.

La prova delle suddette circostanze dovrà farsi mediante produzione di un certificato del direttore dello stabilimento penale, da cui resulti della detenzione del condannato e del tempo di pena che gli resta ancora a scontare ».

§ 394. Le circostanze che, a mente dell'art. 94 della legge, inducono a non doversi computare temporaneamente in famiglia i membri della stessa che si allegano affetti da demenza o da manìa, devono anzitutto risultare da un certificato mod. num. 33 e poscia essere constatate dal Consiglio di leva mediante visita, la quale potrà aver luogo anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382.

Quando l'individuo sia ricoverato in un manicomio, a comprovare lo stato di manìa o di demenza non occorrerà nè la visita nè la presentazione dell'atto mod. n. 33, ma basterà che venga presentata un'apposita dichiarazione del direttore del predetto stabilimento. »

« § 395. Le circostanze che inducono a non computare in famiglia in modo temporaneo i membri della medesima dementi o maniaci residenti fuori dello Stato, non possono essere validamente comprovate mediante produzione di attestati rilasciati all'estero, eccettochè i dementi o maniaci si trovino ricoverati in un manicomio, nel qual caso devono le loro infermità essere provate con apposita dichiarazione del direttore del predetto stabilimento, vidimata dalla competente autorità consolare. »

« § 400. A comprovare che il titolo pel quale un inscritto è stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria perdura tuttavia, nella leva in cui l'inscritto stesso concorre nella qualità di capolista, dovranno essere presentati i certificati prescritti dal § 394, per i dementi od i maniaci, e per gli assenti, un certificato del sindaco constatante che l'assente non è tornato e che dello stesso non si sono avute notizie.

A comprovare invece che il detto titolo è divenuto definitivo, dovranno essere presentati, a seconda dei casi, o il certificato di nascita dell'inscritto o il certificato di morte dell'assente, del demente o maniaco.

Il consiglio di leva, tenuti presenti i documenti di cui sopra, confermerà l'assegnazione temporanea dell'inscritto alla 3ª categoria o lo assegnerà definitivamente alla categoria stessa.

Non è prescritta nel primo caso una nuova visita del demente o del maniaco; qualora però il consiglio ritenesse opportuna la detta visita, si potrà procedere anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382. »

« § 409. Appartengono all'esercito permanente:

a) gli ufficiali in servizio effettivo, quelli in disponibilità ed in aspettativa e quelli di complemento, sino a che questi ultimi non abbiano fatto passaggio alla milizia mobile, e fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *e*) del § 412;

b) i militari di truppa fino a che non siano stati trasferiti alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

Appartengono all'armata di mare:

a) gli ufficiali di marina fino a che non hanno fatto passaggio alla riserva navale;

b) i militari del corpo reale equipaggi. »

« § 412. Non tramandano il diritto di cui al paragrafo precedente:

a) il militare in istato di diserzione;

b) il militare denunciato come mancante alla chiamata per l'istruzione, non ancora sottoposto a giudizio, e quello che per la stessa causa risulta condannato in contumacia;

c) gli arruolati volontari nell'esercito o nella regia marina soltanto per la durata della guerra;

d) l'inscritto marittimo arruolato nel corpo reale equipaggi per la leva straordinaria in tempo di pace;

e) gli ufficiali medici e veterinari di complemento dell'esercito permanente che all'atto della loro nomina a tale grado si trovavano ascritti alla 2ª categoria. »

« § 416. I certificati d'iscrizione ai ruoli, le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio richieste ai termini e per gli effetti di cui al § 413, non potranno essere rilasciati se non a datare dal giorno stabilito per la apertura della sessione della leva alla quale concorrono gl'inscritti nel cui interesse i detti documenti sono richiesti.

Per l'oggetto stesso i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non dovranno, in massima, rilasciare nel corso di ciascuna leva, per lo stesso individuo, che un solo certificato di inscrizione ai ruoli, od una sola copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

La spedizione dovrà essere fatta con piego sotto fascia raccomandato.

Se fossero richiesti di un duplicato di detti documenti, durante le operazioni di una stessa leva, i comandanti dei corpi ed i capi di servizio potranno rilasciarlo solo quando vengano loro fornite dal sindaco spiegazioni sufficienti a giustificare la richiesta.

Qualora il sindaco dichiari di non aver ricevuto il primo certificato speditogli, il comandante, mentre rilascerà il duplicato richiesto, dovrà fare opportune indagini presso gli uffici postali per ricercare il documento smarrito e annullarlo quando venga ritrovato. »

« § 420. A comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi in una delle condizioni indicate nel precedente paragrafo occorre sia presentato il foglio matricolare se trattasi di militare di truppa, o lo stato di servizio se trattasi di ufficiale. »

« § 421. Giusta il n. 2 dell'art. 88 della legge ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria l'inscritto che, nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre, aveva un fratello germano o consanguineo morto sotto le armi, qualunque fosse la categoria e la classe alla quale era ascritto, e qualunque fosse la natura del servizio che prestava al momento della sua morte.

La circostanza della morte dovrà comprovarsi colla produzione del certificato di morte e della copia del foglio matricolare, se trattasi di militari di truppa, e dello stato di servizio se trattasi di ufficiale. »

« § 425. Ai termini del n. 3 dell'art. 88 della legge, il militare morto mentre era in congedo illimitato non tramanda al fratello il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria se non nel caso che la sua morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio militare.

Per comprovare ciò, oltre al certificato di morte, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, dalla quale consti delle speciali circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero i disastri, i disagi o le fatiche, che si ritiene abbiano potuto produrre la morte come causa occasionale o come causa efficiente. »

« § 426. Per militari morti mentre erano in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio di cui al n. 4 dell'art. 88 della legge, devonsi intendere i militari morti mentre trovavansi a riposo, e quindi pensionati, per le dette ferite od infermità.

A comprovare quanto sopra dovrà essere prodotta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del pensionato deceduto.

Sono equiparati ai militari morti mentre trovavansi a riposo i militari morti mentre si trovavano in congedo assoluto, per avere preferito, ai termini del § 828, il detto congedo con la gratificazione di un anno di assegno, al diritto che avrebbero avuto di far passaggio al corpo invalidi e veterani per infermità incontrate per eventi di servizio, o perchè dopo di averne fatto parte per le dette infermità, preferirono essere licenziati dal corpo stesso con la gratificazione di cui sopra, giusta il § 956. »

« § 432. L'inscritto che chiede l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 87 e 88 della legge, oltre ai documenti prescritti nei singoli casi per dimostrare la posizione del fratello da cui direttamente deriva il titolo, dovrà produrre, anche agli effetti del precedente paragrafo, i seguenti documenti relativi a tutti gli altri fratelli:

a) il certificato d'inscrizione ai ruoli mod. n. 34 per quelli ascritti all'esercito permanente come ufficiali o militari di truppa di 1ª categoria, od il corrispondente documento se si tratta di militari del corpo reale equipaggi, come è detto al § 413;

b) il certificato d'inscrizione ai ruoli mod. n. 34 per gli ufficiali e militari di 1ª categoria non più ascritti all'esercito permanente e per tutti i militari di 2ª categoria (1);

c) la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dei fratelli che trovaronsi o trovansi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 88 della legge;

d) il certificato d'esito di leva per coloro che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria o di riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto.

I certificati d'inscrizione ai ruoli di cui alla lettera a) dovranno essere richiesti dal sindaco alle autorità indicate

(1) Nel compilare il mod. n. 34 pei militari di cui nella lettera b) dovranno farsi le varianti necessarie per indicare, se del caso, che l'individuo trovasi ascritto alla 2ª categoria, ed alla milizia mobile o alla milizia territoriale.

nel § 414, e quelli di cui alla lettera *b*) ai comandanti dei distretti militari. »

« § 436. Nei casi di cui ai §§ 433, 434 e 435, a comprovare che il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sussisteva al tempo dovuto, saranno tenuti valevoli i documenti che fino da quel tempo fossero stati redatti al medesimo scopo.

Siccome però gli inscritti, oggetto dei detti paragrafi non possono conseguire la detta esenzione se vi si opponga il fatto di esenzioni conseguite da fratelli durante il tempo da essi trascorso nello stato di rivedibili, omessi, o rimandati in virtù degli articoli 62, 65 ed 82 della legge, così a comprovare che non vi fa ostacolo la circostanza di cui sopra, oltre ai documenti prestabiliti dovranno sempre essere prodotti certificati d'esito di leva, o a seconda dei casi, altro dei documenti indicati nel § 432.

Qualora l'esenzione si invochi per applicazione dell'articolo 87 della legge, a comprovare la circostanza che il fratello militare, nel tempo a cui rimonta il detto titolo si trovava in attualità di condizioni da procurare il diritto a quel beneficio, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, se già non sussista il certificato d'inscrizione ai ruoli o la copia dello stato di servizio redatto fino dal tempo predetto.

La richiesta di tali documenti dovrà essere fatta alle autorità indicate nel § 414. »

Art. 2.

I §§ 365 e 371 del succitato regolamento sono aboliti.

Art. 3.

Dopo i §§ 364 e 388 del regolamento stesso sono rispettivamente aggiunti i seguenti :

« § 364 *bis*. Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il sindaco dovrà far ben comprendere ai dichiaranti la importanza di tale documento e la responsabilità che essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli che in caso di falsità verrebbero denunciati all'autorità giudiziaria e puniti ai termini del codice penale, indipendentemente dall'esclusione dell'inscritto dal beneficio di ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria per qualsiasi motivo.

Compilata la situazione di famiglia, si dovrà far precedere alla firma dei dichiaranti, in calce alla situazione stessa, la seguente dichiarazione:

« La sovraespressa situazione di famiglia essendo da « noi, richiedente e testimoni, riconosciuta conforme al « vero, ne garantiamo la piena esattezza anche agli ef- « fetti penali in caso di falsità.

« Dichiariamo inoltre espressamente che essa è diretta « comprovare che l'inscritto si trova nella condizioni di « . . . . (unico, primogenito, ecc., se- « condo i casi). »

« § 388 *bis*. L'epilessia dovrassi ritenenere causa d'inabilità a lavoro proficuo a senso dell'art. 93 della legge:

a) quando ne sia stabilita la reale esistenza per prove che i Consigli di leva riconoscano irrefragabili o per il risultato dell'osservazione in uno ospedale militare, all'uopo anche sufficientemente protratta, nei casi in cui tale osservazione sia stata riconosciuta necessaria;

b) quando essa malattia abbia assunta la forma di nevrosi epilettica, cosicchè l'individuo trovisi ricoverato in un pubblico manicomio: in tale caso basterà a stabilire l'entità del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del direttore tecnico di quello stabilimento. »

Art. 4.

Le tabelle dei documenti da prodursi per ottenere l'assegnazione ed il passaggio alla 3ª categoria che fanno seguito ai capi X e XXIV dello stesso regolamento, sono modificate in relazione alle variazioni suddette nel modo che risulta dalle tabelle unite al presente decreto, e d'ordine Nostro firmate dal Ministro della Guerra.

Art. 5.

Sono aboliti i modelli nn. 30, 31, 77 e 78 annessi al regolamento suddetto; e sono aggiunti al regolamento stesso i modelli nn. 87, 88 e 89 annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

TABELLA *dei documenti da prodursi ai Consigli di leva dagli inscritti che domandano l'assegnazione alla 3ª categoria.*

Avvertenze.

Il Consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli accennati nella presente tabella, ed anche di esigere che siano presentate le copie degli atti di stato civile in luogo di semplici certificati (§ 352).

Tutti i documenti, certificati di stato civile, od attestazioni di cui si fa menzione nella presente tabella, sono esenti da tassa di bollo e devono essere scritti e rilasciati dalle autorità competenti in carta libera (§ 352).

I documenti, attestazioni e certificati di stato civile rilasciati o vidimati da agenti diplomatici o consolari devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, a meno che siano pervenuti direttamente all'autorità municipale o prefettizia con lettera dell'agente diplomatico o consolare, nel qual caso basterà che la lettera sia unita ai documenti (§ 352).

L'atto di richiesta non è necessario quando la persona che avrebbe dovuto firmarlo abbia sottoscritto la situazione di famiglia (§ 353).

Num. d'ordine	Articolo della legge	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
1	86, N. 1	Unico figlio di padre vivente	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di richiesta (mod. 27).
2	86, N. 1	Unico figlio naturale legalmente riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Atto di richiesta (mod. 27).
3	86, N. 2	Primogenito di padre vivente che non ha altro figlio maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
4	86, N. 2	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi nè altro figlio naturale riconosciuto maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Copia dell'atto di nascita del secondogenito dei figli naturali riconosciuti dal padre. Atto di richiesta (mod. 27).
5	86, N. 3	Primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
6	86, N. 3	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre vivente entrato nel 70° anno di età che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Copia dell'atto di nascita del secondogenito dei figli naturali riconosciuti dal padre. Atto di richiesta (mod. 27).
7	86, N. 4	Unico figlio di madre tuttora vedova	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Atto di richiesta (mod. 27).
8	86, N. 5	Primogenito di madre tuttora vedova	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Atto di richiesta (mod. 27).
9	86, N. 6	Nipote unico di avolo che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avolo non ha figli maschi. Atto di richiesta (mod. 27).
10	86, N. 7	Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avo non ha figli maschi. Atto di richiesta (mod. 27).

Num. d' ordine	Articolo della legge	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
11	86, N. 8	Nipote unico di avola vedova che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha figli maschi. Atto di richiesta (mod. 27).
12	86, N. 9	Nipote primogenito di avola vedova che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha figli maschi viventi. Atto di richiesta (mod. 27).
13	86, N. 10	Primogenito di orfani di padre e di madre . .	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè tra i fratelli ve ne sia o non alcuno maggiorenne.
14	86, N. 11	Unico fratello di sorelle orfane di padre e di madre, e nubili.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei genitori (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, che comprovi lo stato nubile delle sorelle. Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè fra le sorelle nubili ve ne sia o non alcuna maggiorenne.
15	86, N. 12	Maggior nato di orfani di padre e di madre, i cui fratelli maggiori si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei genitori (mod. 89). Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè tra i fratelli ve ne sia o non alcuno maggiorenne.
16	86, N. 13	Ultimo nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei genitori (mod. 89). Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè tra i fratelli maggiori ve ne sia o non alcuno maggiorenne.
17	86, N. 14	Inscritto concorrente alla stessa leva con un fratello nato nello stesso anno, il quale sia già stato arruolato.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).
18	87	Inscritto che ha un fratello militare di 1ª categoria ascritto all'esercito permanente od al Corpo reale equipaggi, oppure ufficiale ascritto all'esercito permanente od all'armata di mare.	Situazione di famiglia Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato d'iscrizione ai ruoli, modello n. 34 od altro, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 413 del regolamento, relativo al fratello dal quale deriva il titolo all'assegnazione alla 3ª categoria. Certificato d'inscrizione ai ruoli, modello 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432 del regolamento, relativo a ciascuno degli altri fratelli che abbiano già concorso alla leva o che per fatto volontario si trovino al servizio militare dello Stato.
19	88, N. 1	Inscritto che ha un fratello a riposo per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare, o nel corpo invalidi e veterani o in congedo assoluto pel medesimo motivo.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare che si trovi a riposo o nel corpo invalidi e veterani o in congedo assoluto. Certificato d'inscrizione ai ruoli, modello n. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432 del regolamento.

Num. d'ordine	Articolo della legge	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
20	88, N. 2	Inscritto il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi o scomparve dopo un fatto d'armi senza che se ne abbia avuto più notizia.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del fratello (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che il fratello è scomparso dopo un fatto d'armi, o venne lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico, senza che se ne abbia avuto più notizia. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto o scomparso. Certificato d'inscrizione ai ruoli, mod. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432.
21	88, N. 3	Inscritto il cui fratello morì in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio, mentre trovavasi in congedo illimitato.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del fratello (mod. 89). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello morto in congedo illimitato. Certificato d'inscrizione ai ruoli, mod. n. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432.
22	88, N 4	Inscritto il cui fratello morì mentre era a riposo per ferite o per infermità dipendenti dal servizio, o mentre trovavasi in congedo assoluto per avere rinunciato al passaggio al corpo invalidi e veterani cui avrebbe avuto diritto per causa di infermità incontrata per eventi di servizio.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio d i genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare defunto. Certificato d'iscrizione ai ruoli, mod. n. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 332.
23	93, N. 1, 2 e 4	Inscritto avente un membro della sua famiglia, residente all'estero, che si trovi in una delle condizioni di cui contro.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Verbale di visita avanti all'autorità consolare (modello N. 32).
24	93, N. 5	Inscritto avente un membro della sua famiglia detenuto in luogo di pena, nel quale debba ancora rimanere 12 anni.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Certificato del direttore dello stabilimento penale.
25	94	Inscritto avente un membro della sua famiglia demente o maniaco.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* *Se ricoverato in un manicomio del Regno:* Dichiarazione del direttore del manicomio. *Se ricoverato in un manicomio all'estero:* Dichiarazione del direttore del manicomio, vidimata dall'autorità consolare. *Se ricoverato in famiglia od in uno stabilimento privato:* Certificato mod. N. 33.
26	94	Inscritto avente un membro della sua famiglia assente.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Copia della sentenza che dichiara l'assenza.
27	94	Inscritto stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria, concorrente alla leva quale inscritto in capolista.	*Se per provare che ha tuttavia diritto alla detta assegnazione temporanea:* Atto di notorietà (modello N. 33), *o*: Dichiarazione del direttore del manicomio constatante che il demente o maniaco è ivi tuttora ricoverato; *oppure, a seconda dei casi:* Attestazione del sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, costatante che l'assente non è ritornato e che dello stesso non si hanno notizie: *Se per provare che ha diritto all'assegnazione definitiva alla detta categoria:* Certificato di nascita di esso inscritto, o di morte dell'assente, del demente o del maniaco (mod. 87 o 89).

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
PELLOUX.

TABELLA *dei documenti da prodursi a corredo delle domande di militari di 1ª e 2ª categoria per passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 96 della legge sul reclutamento* (1).

Num. d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
1	86, N. 1	Unico figlio di padre vivente	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale il militare venne arruolato (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
2	86, N. 1	Unico figlio naturale legalmente riconosciuto di padre vivente, che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale il militare venne arruolato (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 75).
3	86, N. 1	Unico figlio legittimato di padre vivente . . .	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod, 89). Atto di richiesta (mod. 75).
4	86, N. 2	Primogenito di padre vivente che non ha altro figlio maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare (mod. 87). Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
5	86, N. 2	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre vivente, che non ha figli legittimi, nè altro figlio naturale riconosciuto maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare, Copia dell'atto di nascita del fratello vivente naturale riconosciuto dal padre, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli, di età superiore ai 12 anni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
6	86, N. 2	Primogenito legittimato di padre vivente, che non ha altro figlio legittimo o legittimato maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Copia dell'atto di nascita del fratello vivente, legittimo o legittimato, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli, di età superiore ai 12 anni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
7	86, N. 3	Primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
8	86, N. 3	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre entrato nel 70° anno di età, che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Copia dell'atto di nascita del fratello vivente naturale riconosciuto dal padre, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).

(1) Si terranno presenti anche pei documenti compresi in questa Tabella le avvertenze di cui alla Tabella precedente per i document da presentarsi dagl'inscritti che domandano l'assegnazione alla 3ª categoria.

Num. d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
9	86, N. 3	Primogenito legittimato di padre entrato nel 70° anno di età.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Copia dell'atto di nascita del fratello vivente, legittimo o legittimato, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
10	86, N. 4	Unico figlio di madre tuttora vedova	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale il militare venne arruolato. Atto di richiesta (mod. 75).
11	86, N. 5	Primogenito di madre tuttora vedova	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 75).
12	86, N. 4	Unico figlio di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	*Oltre ai documenti di cui al N. 10:* Certificato di matrimonio o dei matrimoni contratti dalla madre dopo la morte del padre del militare (mod. 88).
13	86, N. 5	Primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	*Oltre ai documenti di cui al N. 11:* Certificato di matrimonio o dei matrimoni contratti dalla madre dopo la morte del padre del militare (mod. 88).
14	86, N. 6	Nipote unico di avolo che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei figli dell'avolo deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avo deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avolo non ha vivante alcun figlio maschio nè alcun altro nipote. Atto di richiesta (mod. 75).
15	86, N. 7	Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età, che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Certificato di morte dei figli dell'avolo deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avolo, maggiorenni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (modello 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avolo non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun nipote maggiore in età del militare. Atto di richiesta (mod. 75).

Num. d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
16	86, N. 8	Nipote unico di avola vedova, che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei figli dell'avola deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avola deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun altro nipote. Atto di richiesta (mod. 75).
17	86, N. 9	Nipote primogenito di avola vedova, che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod 89). Certificato di morte dei figli dell'avola deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avola, maggiorenni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (modello 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun nipote maggiore in età del militare. Atto di richiesta (mod. 75).
18	86, N. 10	Primogenito di orfani di padre e di madre . .	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di richiesta mod. 75, oppure mod. 76, secondochè vi sia o non il tutore.
18	86, N. 11	Unico fratello di sorelle orfane di padre e di madre, e nubili.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, che comprovi lo stato nubile delle sorelle. Atto di richiesta mod. 75, oppure 76, secondochè fra le sorelle nubili ve ne sia o non alcuna maggiorenne.
19	86, N. 12	Maggior nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di richiesta mod. 75, oppure mod. 76, secondochè vi sia o non il tutore.
20	86, N. 13	Ultimo nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovano in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta mod. 75, oppure 76, secondochè fra i fratelli maggiori ve ne sia o no alcuno maggiorenne.

Num. d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITÀ DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
22	Art. 87	Militare che ha un fratello militare di 1ª categoria ascritto all'esercito permanente od al corpo Reale equipaggi, oppure ufficiale ascritto all'esercito permanente od all'armata di mare.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare dei fratelli del militare, tuttora vincolati al servizio di 1ª e di 2ª categoria, ovvero copia dello stato di servizio se ufficiali. Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria, o di riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto. Certificato d'esito di leva del fratello già esentato dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed il cui decesso costituisce la modificazione determinante il diritto al passaggio. Certificato di morte dei fratelli che già concorsero alla leva e che sono deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare richiedente (mod. 89).
23	88, N. 1	Militare che ha un fratello a riposo per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare, o nel corpo invalidi e veterani, o in congedo assoluto pel medesimo motivo.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dei militari a riposo, o nel corpo invalidi e veterani, o in congedo assoluto. Copia del foglio matricolare dei fratelli del militare tuttora vincolati al servizio di 1ª e di 2ª categoria, ovvero copia dello stato di servizio se ufficiali. Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria o riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto. Certificato di morte dei fratelli che già concorsero alla leva e che sono deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare richiedente (mod. 89).
24	88, N. 2	Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi, o scomparve dopo un fatto di armi senza che se ne abbia avuto più notizia.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del fratello da cui dipende il titolo, *oppure:* Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che il fratello è scomparso dopo un fatto d'armi, o venne lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico, senza che se ne abbia più avuta notizia. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto o scomparso. Copia del foglio matricolare dei fratelli tuttora vincolati al servizio di 1ª e di 2ª categoria, ovvero copia dello stato di servizio, se ufficiali. Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria, o di riformati, o escusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto. Certificato di morte dei fratelli che già concorsero alla leva, e che sono deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare richiedente (mod. 89).
25	88, N. 3	Militare il cui fratello morì in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio, mentre trovavasi in congedo illimitato.	Gli stessi documenti indicati al precedente n. 24, tranne l'atto di notorietà rilasciato dal sindaco.
26	88, N. 4	Militare il cui fratello morì mentre era a riposo per ferite o per infermità dipendenti dal servizio, o mentre trovavasi in congedo assoluto per aver rinunciato al passaggio al corpo invalidi e veterani, cui avrebbe avuto diritto per causa d'infermità incontrata per eventi di servizio.	Gli stessi documenti indicati al precedente n. 24, tranne l'atto di notorietà rilasciato dal sindaco.

Avvertenza. — Trattandosi di un membro della famiglia del militare all'estero, che si trovi in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 93, occorrerà presentare il verbale di visita avanti all' autorità consolare (mod. n. 32).

Occorrendo di provare che alcuno dei membri della famiglia del militare richiedente il passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 sia da considerarsi come non esistente nella famiglia stessa agli effetti dell'art. 93 n. 5, siccome detenuto in luogo di pena, nel quale debba ancora rimanere 12 anni, devesi produrre, oltre i documenti prescritti per ciascun caso, il relativo certificato di detenzione rilasciato dal direttore dello stabilimento penale.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra: PELLOUX.

Da rilasciarsi in carta libera per uso della leva militare.

MODELLO N. 87.
(§ 352 del Regol. sul Reclutamento)

COMUNE DI . . . . .

CERTIFICATO DI NASCITA

Il sottoscritto Ufficiale di stato civile del Comune di . . . . certifica che dal registro degli atti di nascita dell'anno milleottocento . . . . . serie . . . . . volume . . . parte . . . N. . . . risulta che nel giorno . . . del mese di . . . milleottocento. . . è nato in . . . . (1) . . . . da . . . . e da . . . . il . . . . 189 .

L'Ufficiale di stato civile.

L. S.

(1) Cognome e nome del nato.

Da rilasciarsi in carta libera per uso della leva militare.

MODELLO N. 88
(§ 352 del Regol sul Reclutamento)

COMUNE DI . . . . .

CERTIFICATO DI MATRIMONIO

Il sottoscritto Ufficiale di stato civile del Comune di . . . . certifica che dal registro degli atti di matrimonio dell'anno milleottocento . . . . serie . . . volume . . . parte . . . N. . . . risulta che nel giorno . . . . . . del mese di . . . . milleottocento. . . . contrassero matrimonio in . . . . (1) . . . . figlio di . . . . e della . . . . e (1) . . . . figlia di . . . . e della . . . . il . . . . 189 .

L'Ufficiale di stato civile.

(1) Cognome e nome degli sposi.

Da rilasciarsi in carta libera per uso della leva militare.

MODELLO N. 89.
(§ 352 del Regol. sul Reclutamento)

COMUNE DI . . . . .

CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale di stato civile del Comune di . . . . certifica che dal registro degli atti di morte dell'anno milleottocento. . . . . serie . . . volume . . . parte . . . N. . . . risulta che nel giorno. . . . . del mese di . . . . milleottocento . . . . è morto in . . . . . nell'età di . . . . (1). figlio di . . . . e di . . . . nato a . . . . di stato civile . . . . di professione . . . . il . . . . 189 .

L'Ufficiale di stato civile.

L. S.

(1) Cognome e nome del defunto.

Il Numero **281** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 giugno 1893, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Prato in Toscana (Firenze 11°);

Veduti gli articoli 1 della legge 5 maggio 1891 n. 210 e 80 della legge 22 gennaio 1882 n. 593;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Prato Toscana (Firenze 11°) è convocato pel giorno 2 luglio prossimo, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 9 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

Il Numero **CCLXXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la domanda della Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Burolo, per ottenere la convalidazione degli atti 1° maggio 1890 e 8 dicembre 1890, coi quali procedeva all'acquisto di una casa da adibirsi a sede del sodalizio;

Veduta la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È convalidato l'acquisto di una casa fatto dalla Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Burolo con atti 1° maggio e 8 dicembre 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1893.

UMBERTO

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 4 maggio 1893:

Baroni Giovanni, primo archivista di 2ª classe negli Archivi di Stato, collocato a riposo per avanzata età, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto dell' 11 maggio 1893:

Daneo cav. Lorenzo, sotto segretario di 2ª classe nel Consiglio di Stato, promosso alla 1ª classe (L. 4000).

Sartori Carlo, applicato di 1ª classe nel Consiglio di Stato, nominato sotto segretario di 2ª classe (L. 3500).

Revelli Giuseppe, applicato di 2ª classe nel Consiglio di Stato, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Antonini Giuseppe, applicato di 3ª classe nel Consiglio di Stato, promosso alla classe (L. 2500).

Con R. decreto del 14 maggio 1893:

Bisio dott. Oreste, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 18 maggio 1893:

Lillo Giustiniano, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, richiamato in servizio dall'aspettativa per salute, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 21 maggio 1893:

Merlo dott. Ildebrando, consigliere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato primo segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 3500).

Ronchi Francesco, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere di 4ª classe (L. 3500).

Orlandi Luchino, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età, in seguito a sua domanda.

Pessina dott. Giuseppe e D'Aloe dott. Giovanni, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati consiglieri di 4ª classe (L. 3500).

Strafforello Filippo, già impiegato governativo passato al servizio della provincia di Genova, collocato a riposo per anzianità di servizio e per avanzata età, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 25 maggio 1893:

Ciaburri Gennaro, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute in seguito, a sua domanda.

Bortoluzzi Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L. 2000).

Bellini cav. dott. Nicola, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato consigliere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 3500).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.*

Con R. decreto del 4 maggio 1893:

Rossi Giulio, delegato di 1ª classe di P. S., collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Castaldi Gennaro, delegato di 2ª classe di P. S., collocato a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Ramo Efisio, delegato di 2ª classe di P. S., collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Massaro Francesco, delegato di 3ª classe di P. S., collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto dell'11 maggio 1893:

Burgio Michele, delegato di 1ª classe di P. S., richiamato dall'aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Corticelli Enrico, delegato di 2ª classe di P. S., collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 18 maggio 1893:

Rizzi cav. dott. Alessandro, ispettore di 1ª classe nel 1° grado, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Gnudi Achille, delegato di 2ª classe di P. S., collocato a riposo per avanzata età,

Con R. decreto del 21 maggio 1893:

Quargena Giovanni, delegato di 1ª classe di P. S., collocato a riposo per anzianità di servizio, in seguito a sua domanda.

Di Gilio Beniamino, delegato di 2ª classe di P. S., collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

C.litti Michele, delegato di 2ª classe di P. S., collocato a riposo, per avanzata età, in seguito a sua domanda.

Mola Giuseppe, delegato di 4ª classe di P. S., destituito dall'impiego.

Con R. decreto del 25 maggio 1893:

Capozzi Ernesto, delegato di 4ª classe di P. S., collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1891-92	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Tesoreria di Massaua . .			203,384,289 42	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca Naz. Effetti in portafoglio e Buoni di zecca.			19,224,990 64	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .			7,580,281 50	230,189,561 56

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1892 al 31 maggio 1893.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
II. Per entrate di Bilancio	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	103,014,738 20	1,269,307,396 28	1,372,322,134 48	
	» II. Movimento di capitali . . .	673,543 38	22,003,629 08	22,677,172 46	
	» III. Costruzioni di ferrovie . . .	27,330 65	19,562,107 16	19,589,437 81	
	» IV Partite di giro	3,082,902 77	21,477,267 52	24,560,170 29	
		106,798,515 —	1,332,350,400 01	1,439,148,915 04	1,439,148,915 04
III. Per debiti e crediti di Tesoreria	In conto debiti	83,161,929 07	1,374,313,494 88	1,457,475,423 95	
	In conto crediti	12,022,067 75	194,414,383 69	206,436,451 44	
		95,183,996 82	1,568,727,878 57	1,663,911,875 39	1,663,911,875 39
				Totale	3,333,250,351 99

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1892	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 maggio 1893
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
I. Buoni del Tesoro { Ordinari	280,870,000 —	282,334,500 —	292,054,500 —	271,150,000 —
{ a lunga scadenza	49,990,000 —	81,170,000 —	»	131,160,000 —
II. Vaglia del Tesoro	17,799,294 67	570,631,342 70	575,427,687 64	13,002,949 73
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	25,000,000 —	57,500,000 —	65,000,000 —	17,500,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	119,845,730 54	254,495,793 91	271,175,853 52	103,165,670 93
V. Id. Fondo Culto id. id.	5,391,744 68	20,459,741 20	14,059,810 03	11,791,675 85
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero . . .	11,661,223 98	48,240,412 85	22,841,883 37	37,059,753 46
VII. Id. id. id. infruttifero . .	18,272,283 20	142,643,633 29	123,557,851 53	37,358,064 96
VIII. Incassi da regolarizzare	»	»	»	»
Totale dei debiti . . .	528,830,277 07	1,457,475,423 95	1,364,117,586 09	622,188,114 93

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.
(2) Compresa la somma di lire 934,200 50 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali con apposito fondo metallico esistente in Tesoreria.

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo . . .	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
Situazione di Cassa . { Attiva	
{ Passiva . . .	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 maggio 1893.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1892 al 31 maggio 1893.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
IV. Per spese di Bilancio	Ministero del Tesoro (2)	23,300,977 85	480,364,313 56	503,664,291 41	
	Id. delle Finanze	18,319,245 98	165,491,832 91	183,811,078 89	
	Id. di Grazia e Giustizia	2,944,136 99	28,183,511 31	31,127,648 30	
	Id. degli Affari Esteri	997,240 70	6,901,698 28	7,898,938 93	
	Id. della Istruzione Pubblica	3,328,524 76	34,414,275 76	37,742,800 52	
	Id. dell'Interno	4,546,514 06	53,712,780 59	58,259,294 65	
	Id. dei Lavori Pubblici	11,723,078 28	119,373,489 35	131,096,567 63	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	5,288,629 39	44,407,093 67	49,695,723 06	
	Id. della Guerra	23,83 ,949 63	215,094,440 98	238,932,390 61	
	Id. della Marina	9,046,126 16	82,035,852 29	91,081,978 45	
	Id. dell'Agricoltura, Industria e Comm.	1,008,441 97	9,528,744 26	10,537,186 23	
		104,340,865 77	1,239,510,032 96	1,343,850,898 73	1,343,850,898 73
Decreto ministeriale di scarico del 25 maggio 1893, registrato alla Corte dei Conti in data 2 giugno successivo, per la differenza fra il valore nominale e l'effettivo delle piastre borboniche e delle verghe d'argento provenienti dalle piastre medesime.					2,743,010 74
V. Per debiti e crediti di Tesoreria	In conto debiti	85,301,883 89	1,278,815,702 20	1,364,117,586 09	1,346,593,909 47
	In conto crediti	16,729,191 64	333,590,567 69	350,319,759 33	
		102,031,075 53	1,612,406,269 89	1,714,437,345 42	1,714,437,345 42
	Totale dei pagamenti				3,061,031,254 89
VI. Fondo di Cassa al 31 maggio 1893	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Tesoreria di Massaua, comprese lire 5,347,251 ammontare dei biglietti consorziali e già consorziali prescritti a termine della legge 7 aprile 1881 n. 133			197,840,137 55	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca Nazionale, Effetti in portafoglio e Buoni di zecca.			73,080,129 55	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali da L. 5			1,298,830 —	
					272,219,097 10
	Totale				3,333,250,351 99

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1892	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 maggio 1893
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
IX. Amminist. del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare.	2,096,507 74	162,491,103 20	85,673,389 53	78,914,221 41
X. Id. Fondo per il Culto id. id.	3,8 6,427 65	21,753,241 65	14,059,810 03	11,519,859 27
XI. Altre Amministrazioni id. id.	18,442,514 70	126,943,176 43	105,722,081 53	39,663,609 10
XII. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	268,900 —	495,100 —	727,500 —	36,500 —
XIII. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,419,567 35	»	83,867 96	2,335,699 39
XIV. Diversi	6,123,808 33	38,627,138 05	1 9,802 39	44,581,143 99
Totale dei crediti	33,197,725 27	350,319,759 33	206,436,451 44	177,081,033 16
Eccedenza dei debiti sui crediti	495,632,551 80	»	50,525,470 03	445,107,081 77
Totale come contro	528,830,277 07	350,319,759 33	256,961,921 47	622,188,114 93

LOGO.

30 giugno 1892	31 maggio 1893	DIFFERENZA	
		ATTIVA	PASSIVA
230,189,561 56	272,219,097 10	42,029,535 54	»
33,197,725 27	177,081,033 16	143,883,307 89	»
263,387,286 83	449,300,130 26	185,912,843 43	»
528,830,277 07	622,188,114 93	»	93,357,837 86
»	»	92,555,005 57	»
265,442,990 24	172,887,984 67	»	»

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di maggio 1893 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1892-93

INCASSI — Entrata ordinaria.	MESE di maggio 1893	MESE di maggio 1892	DIFFERENZA nel 1893	Da luglio 1892 a tutto maggio 1893	Da luglio 1891 a tutto maggio 1892	DIFFERENZA nel 1892-93
A) **Categoria I.** - *Entrate effettive:*						
Rendite patrimoniali dello Stato.	7,136,734 99	8,706,336 32	— 1) 1,569,601 33	78,595,774 48	84,523,995 26	— 5,928,220 78
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . .	859,728 84	100,346 38	+ 759,382 46	161,097,772 69	158,339,099 45	+ 2,758,673 24
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	4,437,931 27	4,418,092 54	+ 19,838 73	175,097,628 41	173,763,906 20	+ 1,333,722 21
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	13,827,919 32	14,092,694 30	— 264,774 98	180,062,508 30	180,950,536 25	— 888,027 95
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,482,972 99	1,333,436 69	+ 149,536 30	16,643,391 66	16,470,063 76	+ 173,327 90
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	51,538 24	40,553 30	+ 10,984 94	567,699 52	704,949 71	— 137,250 19
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	2,044,981 17	2,170,510 16	— 125,528 99	24,140,450 75	28,190,195 91	— 4,049,745 16
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marit.	21,017,007 21	19,271,375 36	+ 2) 1,775,631 85	220,412,667 42	208,410,454 99	+ 12,002,212 43
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.	4,926,100 84	4,967,144 90	— 41,044 06	54,802,567 82	55,154,846 90	— 352,279 08
Contributi — Tasse di consumo — Dazio consumo di Napoli	1,438,509 15	1,401,354 08	+ 37,155 07	15,295,371 03	15,919,730 04	— 624,359 01
Contributi — Tasse di consumo — Dazio consumo di Roma.	1,507,187 33	1,449,049 89	+ 58,137 44	16,483,964 21	16,235,100 16	+ 248,864 05
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi	16,798,281 26	16,034,255 68	+ 764,025 58	176,903,927 13	174,490,947 60	+ 2,412,979 53
Contributi — Tasse di consumo — Sali	5,216,514 09	5,050,349 65	+ 166,164 44	57,083,415 66	57,098,597 70	— 15,182 04
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . .	4 79	10 93	— 6 14	5,709 29	9,411 16	— 3,701 87
Lotto	7,920,519 79	12,402,632 49	— 3) 4,482,112 70	65,288,207 60	71,638,834 37	— 6,350,626 77
Proventi di servizi pubblici — Poste	4,122,258 76	3,768,952 23	+ 353,306 53	44,318,738 32	44,013,732 57	+ 305,005 75
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	1,643,826 11	1,111,847 62	+ 528,978 49	13,857,069 29	12,477,875 05	+ 1,379,194 24
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi . . .	2,475,220 63	2,121,551 13	+ 353,669 50	16,835,378 66	16,889,041 10	— 53,662 44
Rimborsi e concorsi nelle spese.	2,545,088 86	2,124,549 70	+ 420,539 16	32,045,563 35	34,536,756 79	— 2,491,193 44
Entrate diverse	197,191 06	224,214 52	— 27,023 46	5,588,678 91	7,202,380 16	— 1,613,701 25
B) **Categoria IV.** - *Partite di giro.*	3,082,902 77	5,653,588 84	— 4) 2,570,686 07	24,560,170 29	34,414,887 35	— 9,884,717 06
TOTALE *Entrata ordinaria.*	102,762,419 47	106,445,846 71	— 3,683,427 24	1,379,686,654 79	1,391,465,342 48	— 11,778,687 69
Entrata straordinaria.						
C) **Categoria I.** - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese.	307,603 18	440,670 87	— 133,067 69	8,560,552 16	8,110,956 86	+ 449,595 30
Entrate diverse	3,024,520 38	1,030,738 66	+ 5) 1,993,781 72	6,934,532 03	2,415,280 06	+ 4,519,251 97
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	1,249 29	857 20	+ 392 09	25,728 79	33,309 50	— 7,580 71
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	250 12	41 22	+ 208 90	20,323 64	5,488 52	+ 14,835 12
Residui attivi diversi .	1,598 53	4,188,330 25	— 6) 4,186,731 72	1,654,513 36	31,769,798 98	— 30,115,285 62
D) **Categoria II.** - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	572,859 89	727,524 59	— 154,664 70	7,628,118 12	8,817,368 59	— 1,189,250 47
Riscossione di crediti	»	»	»	3,512,987 24	3,590,609 09	— 77,621 85
Accensione di debiti	100,683 49	347,436 30	— 246,752 81	11,536,067 10	18,199,340 20	— 6,663,273 10
Ricuperi diversi	»	»	»	»	»	»
Capitoli aggiunti per resti attivi.	»	»	»	»	»	»
E) **Categoria III.**						
Costruzione di strade ferrate . .	27,330 65	4,906,798 02	— 7) 4,879,467 37	14,216,777 45	66,203,331 53	— 51,986,554 08
Capitoli aggiunti per resti attivi.	»	»	»	5,372,660 36	5,793,481 64	— 420,821 28
TOTALE *Entrata straordinaria.*	4,036,095 53	11,642,397 11	— 7,606,301 58	59,462,260 25	144,938,964 97	— 85,476,704 72
TOTALE GENERALE INCASSI.	106,798,515 »	118,088,243 82	— 11,289,728 82	1,439,148,915 04	1,536,404,307 45	— 97,255,392 41

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'Esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di maggio 1893	MESE di maggio 1892	DIFFERENZA nel 1893	Da luglio 1892 a tutto maggio 1893	Da luglio 1891 a tutto maggio 1892	DIFFERENZA nel 1892-93
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di L.* 934,200 50 *pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	23,360,977 85	34,205,035 63	— 10,904,057 78	503,664,291 41	577,877,752 50	— 74,213,461 09
Id. delle Finanze	18,319,245 98	18,986,317 11	— 667,071 13	183,814,078 89	190,472,257 73	— 6,658,178 84
Id. di Grazia e Giustizia . .	2,944,136 99	2,882,738 10	+ 61,398 89	31,127,648 30	31,091,953 23	+ 35,695 07
Id. degli Affari Esteri . . .	997,240 70	903,927 67	+ 93,313 03	7,898,938 98	9,783,947 20	— 1,885,008 22
Id. della Istruzione Pubblica .	3,328,524 76	3,483,527 97	— 155,003 21	37,742,800 52	38,619,073 67	— 876,273 15
Id. dell'Interno	4,546,514 06	5,345,215 78	— 798,701 72	58,259,294 65	58,940,712 48	— 681,417 83
Id. dei Lavori Pubblici . .	11,723,078 28	9,439,825 20	+ 2,283,253 08	131,096,567 63	146,806,854 15	— 15,710,286 52
Id. delle Poste e dei Telegrafi.	5,288,629 39	4,844,036 06	+ 444,593 33	49,695,723 06	49,859,455 42	— 163,732 36
Id. della Guerra	23,837,949 63	22,449,520 50	+ 1,388,429 13	238,932,390 61	259,884,345 44	— 20,951,954 83
Id. della Marina	9,046,126 16	6,207,583 01	+ 2,838,543 15	91,081,978 45	93,379,476 39	— 2,297,497 94
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	1,008,441 97	946,132 70	+ 62,309 27	10,537,186 23	11,390,419 85	— 853,233 62
TOTALE PAGAMENTI DI BILANCIO .	104,340,865 77	109,693,859 73	— 5,352,993 96	1,343,850,898 73	1,468,106,248 06	— 124,255,349 33
DECRETI MINISTERIALI DI SCARICO .	2,743,010 74	»	+ 2,743,010 74	2,743,010 74	10,923,275 40	— 8,180,264 66
TOTALE PAGAMENTI . .	107,083,876 51	109,693,859 73	— 2,609,983 22	1,346,593,909 47	1,479,029,523 46	— 132,435,613 99
Differenza Attiva	»	8,394,384 09	»	92,555,005 57	57,374,783 99	35,180,221 58
Differenza Passiva	285,361 51	»	8,679,745 60	»	»	»
TOTALE *come contro* . . .	106,798,515 »	118,088,243 82	— 11,289,728 82	1,439,148,915 04	1,536,404,307 45	— 97,255,392 41

Annotazioni.

1. La diminuzione proviene principalmente da minori regolazioni di prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali, quantunque nella regolazione dei prodotti delle reti secondarie, si sia avuto un aumento.

2 L'aumento è dovuto a maggiori importazioni di grano, petrolio e prodotti industriali.

L'aumento sarebbe stato maggiore, come risulta dagli accertamenti, se i versamenti non avessero subito l'effetto del metodo di sdaziamento a ripresa degli zuccheri, il cui dazio, garantito da deposito in rendita al portatore presso le Tesorerie, viene introitato allorquando sono esaurite le rispettive dichiarazioni.

3. La diminuzione deriva da ritardo nella emissione dei relativi ordini di rimborso, da commutarsi in quietanza di Tesoreria.

4 Il minore incasso dipende da che nel maggio 1892 furono introitati gli interessi delle obbligazioni in deposito alla Cassa depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, mentre il corrispondente versamento per l'anno 1893 avverrà nel mese di giugno.

5. L'aumento deriva dal versamento fatto dal fondo per il culto in relazione alla legge 30 giugno 1892 n. 317.

6. La minore entrata deriva dalla regolazione di pagamenti di pensioni nuove avvenuta in maggio 1892. Nel maggio 1893 tale operazione non poteva aver luogo per effetto della legge 7 aprile 1889 n. 6000, che abolì la Cassa pensioni col 30 giugno 1892.

6. La diminuzione è da attribuirsi al prodotto dell'alienazione di rendita in sostituzione di obbligazioni verificatesi in maggio 1892, per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato, mentre nessun introito di tale specie fu fatto nel maggio 1893.

Roma, 12 giugno 1893.

Il Direttore Capo della Divisione 5ª
L. FEDREGHINI.

Il Direttore Generale
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che, in relazione all'art. 24 della legge 23 luglio 1881 n. 333 serie 3ª nel giorno 1° luglio p. v. alle ore nove antimeridiane, in una delle sale a planterreno di questa Direzione Generale nella sua sede in Roma, via Goito (palazzo dei Ministri delle Finanze e del Tesoro) con accesso al pubblico, si procederà alla quinta annuale estrazione a sorte delle obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico, create colla legge 11 agosto 1870 n. 5784 ed emesse in virtù del Reale decreto 14 agosto 1870 n. 5794, alienate posteriormente alla predetta legge 23 luglio 1881, costituenti la 2ª categoria, ammortizzabili anche per sorteggio annuale in forza della legge 19 giugno 1888 n. 5452 sullo stato di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio 1888-89.

La quota d'ammortamento fissata per l'anno 1893 ammonta a	L. 5,477,200 —
dalle quali devesi dedurre il capitale delle obbligazioni pure di 2ª categoria, introitate in pagamento di beni dal 1° aprile 1892 al 31 marzo 1893, che ammonta a	» 183,100 —
per cui si residua a	L. 5,294,100 —
alla quale somma devesi aggiungere lo importo capitale di sei obbligazioni comprese nella 4ª estrazione e riconosciute già ammortizzate in	» 2,300 —
Totale della quota da ammortizzarsi in via di estrazione a sorte il 1° luglio 1893	L. 5,296,400 —

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte.

Roma, 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 675731 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 55, al nome di Franza Mariannina fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Pizzillo Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Franza Marianna fu Giovanni, minore ecc. (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 791205 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per L. 3600 al nome di Philipson Guglielmo di Alessandro, minore sotto la patria potestà vincolata di usufrutto condizionato a favore del padre del titolare,

N. 791208 per L. 3840, e
N. 791209 per L. 1525,

queste ultime due intestate e vincolate come la prima, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Philipson Beniamino-Guglielmo di Alessandro, minore ecc. (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 735541 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 20, al nome di Pinasco Alfredo, Orfeo ed Ettore del vivente Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova, e vincolata per l'usufrutto vitalizio a favore di Pinasco Pietro fu Luca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione generale del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pinasco Luigi-Carlo-Alfredo, Orfeo ed Ettore del vivente Pietro, minori, ecc..... veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 343769 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 160829 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 13060, al nome di *Gentile* Maria fu Giacomo moglie di Emilio Gentile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ogle* Maria fu Giacomo, moglie di Gentile Emilio, vera proprietaria della rendita stessa.

A termine dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: Num. 102916 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 460, al nome di Vago Rosa fu Giovanni, nubile, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva intestarsi a Vaghi Rosa fu Giovanni, nubile, domiciliata in Milano, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 143013 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 26413 della soppressa Direzione di Milano), per lire 315 annue, al nome di Miani Maria di Francesco, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Medici Maria di Francesco, moglie di Giovanni Miani, domiciliata in Milano, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 giugno 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 504521 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al n. 109221 della soppressa Direzione di Torino), per L. 35, al nome di Delzano Marianna, nubile, di Giuseppe, domiciliata in Cervarolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Delzanno Maria Maria-Anna di Giovanni* ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 31 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: num. 669312 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 150, al nome di Ferraris Angiolina di Marco, moglie del dottor Franzani Bernardo, domiciliata in Romagnano Sesia (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrari Angiolina fu Marco, moglie di Franzani Bernardo, domiciliata in Romagnano Sesia (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N 733952 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 35, al nome di Gandini Giovanni di Luigi, minore sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliato in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gandini Giovanna di Luigi, minore, ecc. ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 726740 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 15, al nome di Graffi *Margherita* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Rivoli (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Graffi *Carolina* di Giuseppe, minore, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 23 maggio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 giugno 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	piovoso	—	24 8	11 9
Domodossola	coperto	—	26 0	14 8
Milano	coperto	—	28 5	15 0
Verona	coperto	—	26 7	19 1
Venezia	coperto	calmo	25 2	18 2
Torino	piovoso	—	22 8	15 7
Alessandria	piovoso	—	26 0	16 5
Parma	3/4 coperto	—	27 0	16 8
Modena	3/4 coperto	—	25 4	16 2
Genova	coperto	calmo	21 9	17 0
Forlì	1/4 coperto	—	24 9	18 8
Pesaro	1/4 coperto	calmo	23 7	15 4
Porto Maurizio	coperto	mosso	25 3	15 6
Firenze	coperto	—	30 7	16 0
Urbino	1/2 coperto	—	22 9	13 2
Ancona	1/2 coperto	calmo	24 4	18 0
Livorno	coperto	calmo	28 6	16 5
Perugia	1/2 coperto	—	25 9	16 6
Camerino	1/2 coperto	—	22 1	12 5
Chieti	sereno	—	23 4	11 4
Aquila	sereno	—	25 3	12 3
Roma	1/2 coperto	—	29 0	14 8
Agnone	sereno	—	21 9	12 0
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	21 5	14 3
Napoli	sereno	calmo	26 6	18 0
Potenza	sereno	—	20 9	12 4
Lecce	sereno	—	24 0	14 5
Cosenza	sereno	—	26 6	13 8
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	16 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 1	18 0
Palermo	coperto	calmo	29 5	14 9
Catania	sereno	calmo	25 0	17 6
Caltanissetta	sereno	—	29 0	17 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 3	17 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 15 giugno 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 759.9
Umidità relativa a mezzodì. . . . 53
Vento a mezzodì . . . . . . S W moderato.
Cielo. . . . . quasi coperto.
Termometro centigrado { Massimo 28,°3 / Minimo 14,°8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 15 giugno 1893.

In Europa pressione irregolare, alquanto alta sulla Russia centrale. Hermanstadt 757; Baiona 763; Amburgo 764; Wisby 766.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso al Nord, salito due a tre mill. al Sud, temporali con pioggie al Nordovest; temperatura alquanto aumentata; venti deboli.

Stamane: cielo coperto anche piovoso al Nord, sereno sull'Italia inferiore; venti generalmente deboli vari; barometro a 762 mill. a Cagliari e in Sicilia, leggermente depresso a 760 mill. al Nord.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; qualche temporale specialmente sull'Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 15 giugno 1893.

Presidenza del Presidente ZANARDELLI

La seduta comincia alle 2,5.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

GIANTURCO, sotto-segretario di Stato del Ministero di grazia e giustizia, risponde al deputato Schiratti, che desidera « conoscere se intenda sollecitare i lavori della Commissione nominata dal suo predecessore onde predisporre un disegno di legge pel catasto probatorio ed al caso, quando creda che tale disegno possa essere presentato al Parlamento. »

Confida che il Ministro possa al più presto ritornare in salute e ne fa fervidi voti, poichè è sua intenzione di affrettare i lavori pel catasto probatorio, e presiedendo esso la Commissione che attende a cotesti lavori, potrà imprimere ad essi quella rapidità che è nei voti di tutti.

SCHIRATTI osserva che in molte provincie gli studi necessari sono stati spinti con sollecitudine; raccomanda quindi che si provveda perchè la Commissione attenda con sollecitudine ai lavori che possano dar presto al paese un buon catasto probatorio.

GIANTURCO, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'onor. Attilio Luzzatto che chiede « se conosca ed approvi le manifestazioni alle quali si sono abbandonati alcuni magistrati in un processo che si è discusso alla Corte d'Assise di Roma. »

Dichiara che conosce e non approva le manifestazioni cui si è abbandonato il commendatore Capaldo.

Non è ufficio però del ministro guardasigilli valutare il fatto, ma sa che la Corte di cassazione sta investigando se debbansi prendere misure al riguardo.

Quanto al commendatore Colapietro osserva che la sua deposizione non è uscita dai limiti del diritto di testimonianza affatto insindacabile. (Vive approvazioni).

LUZZATTO A. è lieto di aver mossa questa interrogazione, avendo udito che il sotto-segretario di Stato disapprova le manifestazioni da lui notate.

Espone poi i fatti, e, ne rileva la gravità, specialmente in rapporto a testimoni che erano magistrati e che non ottemperarono alle osservazioni del presidente del tribunale.

Confida che simili fatti non abbiano a ripetersi; e crede che non solo la Corte di Cassazione ma anche chi presiede la magistratura debba, nella sfera della propria azione, prendersene carico.

Fa fervidi auguri che l'altissimo magistrato che ha questo ufficio sia per ritornare in salute e dedicare l'opera propria al risanamento della magistratura.

GIANTURCO, sotto segretario di stato per la grazia e giustizia, si associa a questo augurio, che aveva già fatto in principio.

Tornando ai fatti loda l'operato del presidente della Corte. A tutelare poi l'indipendenza della magistratura è riservato agli alti suoi Consessi di giudicare l'opera dei magistrati.

Quindi il Ministero non può accettare l'invito fatto ad esso dall'onorevole Luzzatto.

SANI, sotto segretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Cerulli « sulle ragioni per le quali non si accolta la domandata modificazione di orario della ferrovia Giulianova Teramo ».

Espone i criteri che hanno guidato l'Amministrazione a formare il nuovo orario, riguardo al quale, in sostanza, si è cercato di conciliare tutti gli interessi.

Alcune domande locali, però, non poterono essere accolte, perchè avrebbero pregiudicato interessi generali più notevoli; tuttavia il Ministero non rinunzia a studiare con tutta ponderazione se siano possibili migliori combinazioni.

CERULLI prende atto di quest'ultima dichiarazione e ringrazia. Si lagna però del contegno che in queste questioni di orari tiene la Società della Rete Adriatica, la quale non considera sufficientemente i veri bisogni delle popolazioni, ponendo in un cale i voti di Corpi locali competenti, e facendosi giuoco persino d'impegni formalmente presi.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione della elezione del collegio di Monteleone di Calabria in pessona dell'onorevole Pasquale Murmura.

(Sono approvate).

Seguita la discussione del bilancio della guerra

AFAN DE RIVERA parla sul capitolo 11, *Armi ai artiglieria e genio.* Intende, riferendosi a quanto è stato fatto radicalmente per l'armata, dimostrare la necessità di provvedere con radicali riforme, secondo il progresso dei tempi, auche per l'esercito, specialmente per quanto riguarda i cannoni a tiro rapido.

Dopo avere dichiarato che concorda perfettamente con le idee espresse dall'onorevole ministro della guerra intorno alla fabbricazione ed alla distribuzione dei nuovi fucili, sollecita la difesa dei forti di sbarramento, ed una rivista generale dei quadrupedi, e rivolge al ministro varie raccomandazioni sui cavalli dell'artiglieria da campagna, sul presidio della Maddalena, sull'avanzamento degli ufficiali di artiglieria e Genio e sui ragionieri di artiglieria.

SILVANI, dopo aver espresso il desiderio che il capitolo 13 venga frazionato in relazione ai vari servizi ai quali provvede, raccomanda al ministro d'estendere all'artiglieria, per la istruzione dei serventi e conducenti, quei provvedimenti che ha promesso di presentare per le armi a cavallo, e di disporre che i distretti per reggimenti d'artiglieria funzionino nello stesso modo, sia in tempo di pace che di guerra.

PELLOUX, ministro della guerra, accetta di buon grado le raccomandazioni dei preopinanti assicurandoli che si adopererà assiduamente per attuarle.

A proposito delle fabbricazioni delle nuove armi dichiara che può essere immediatamente intrapresa la fabbricazione del nuovo moschetto per la cavalleria.

Riconosce l'utilità di tenere in evidenza lo stato dei quadrupedi per la mobilitazione ed assicura che, appena sarà possibile, ordinerà una rivista generale.

Dà poi spiegazioni intorno ai forti di sbarramento, al presidio della Maddalena e agli altri argomenti svolti dall'onorevole Afan de Rivera.

Fa osservare all'onorevole Silvani che il capitolo 13 è distinto in tre articoli corrispondenti ai servizi cui provvede e che la riforma dei distretti da lui desiderata non corrisponde al reclutamento misto ora in vigore.

PAIS, relatore, ringrazia il ministro d'avere accettato la raccomandazione della Commissione, che cioè le amministrazioni della guerra e della marina debbano procedere armonicamente per tutto ciò che concerne la difesa del paese.

A nome della Giunta stessa, poi, esorta il ministro a dare alla fabbricazione del nuovo fucile il maggiore impulso, ritenendo indispensabile che almeno l'esercito di prima linea abbia lo stesso armamento.

Si unisce all'on. Afan de Rivera nel raccomandare che si vigili assiduamente sul reclutamento dei quadrupedi.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde all'on. relatore che la fabbricazione dei fucili è limitata, com'ebbe già a dichiarare altra volta, dalle condizioni del bilancio.

Se si vogliono più di centomila fucili all'anno, bisogna fornirne i mezzi, ma egli ritiene che non ci sia alcuna ragione di forzare la fabbricazione dei nuovi fucili, giacchè quello del quale è presentemente fornito il nostro esercito è abbastanza buono.

PAIS, relatore, deplora che la difesa del paese sia subordinata a considerazioni di finanza. (Bene!)

PELLOUX, ministro della guerra, osserva che la fabbricazione dei fucili è una spesa straordinaria, alla quale non si può pretendere che si provveda più largamente di quello che si fa col bilancio normale

PAIS, relatore, insiste nel dire che la fiducia nella superiorità della propria arma rende più coraggioso il soldato; e perciò insiste nel pregare il ministro di spingere la fabbricazione dei fucili nuovi quanto più sia possibile.

PELLOUX, ministro della guerra, ripete che desidera di dotare tutto l'esercito del nuovo fucile; ma che a questo non possono bastare le risorse normali del bilancio.

(Si approva il capitolo 13).

FAGIUOLI, sotto segretario di Stato pel tesoro, presenta alcune note di variazione al bilancio dell'entrata e a quello del tesoro pel 1893 94, e un disegno di legge per maggiori stanziamenti sul bilancio dell'istruzione pubblica del 1892-93. Chiede che siano mandati alla Giunta del bilancio.

Presenta anche un disegno di legge per la congiunzione del canale Depretis col canale Cavour, e ne domanda l'urgenza.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del bilancio della guerra.

MERELLO al capitolo 14 parla dei Carabinieri Reali che adempiono molto bene il loro servizio, e sostenendo che non si può pensare a diminuirne il numero, perchè in alcune regioni, come ad esempio, la Sardegna, i Carabinieri non bastano al bisogno, e non si possono impiantare nuove stazioni anche là dove sarebbe necessario.

Raccomanda perciò al ministro di crescere in Sardegna il numero dei carabinieri, specialmente quelli a cavallo E che a tutti i carabinieri in genere sia cresciuto l'assegno loro corrisposto.

MARAZZI insiste nel credere conveniente la diminuzione del numero dei carabinieri, sostituendo una gendarmeria locale per adattare la difesa della pubblica sicurezza alle esigenze delle varie regioni, essendo suo avviso che a tali spese debbano provvedere gli enti locali (Commenti e interruzioni).

SANI SEVERINO, raccomanda che i carabinieri non siano adoperati in servizi di sorveglianza sui maestri, o in servizi di informazioni, specie elettorali, distraendoli da quelli della pubblica sicurezza.

MARTINI, ministro della istruzione pubblica, dice all'onorevole Sani che i Consigli scolastici non si servono mai dei carabinieri per avere informazioni sui maestri.

GALLETTI riconosce i servizi utili che i carabinieri rendono; ma desidera anch'esso che non siano adoperati in servizi estranei a quelli della pubblica sicurezza.

Raccomanda che nelle grandi manovre siano mobilizzati anche alcuni squadroni dei carabinieri.

FULCI invita il ministro a modificare il regolamento di disciplina dei carabinieri, abolendo almeno il sistema dei ceppi, che non risponde più ai tempi moderni.

PELLOUX, ministro della guerra, crede che non si possa diminuire l'attuale organico dei carabinieri; ma che d'altra parte convenga anche non pensare a crescerlo, e che si debba provvedere alla pubblica sicurezza il meglio che si può aumentando le stazioni dove il bisogno si manifesta, togliendone qualcuna là dove siano meno necessarie.

All'onorevole Fulci dice che il regolamento dei carabinieri è stato modificato or fanno pochi mesi e che non si può rimetterlo in discussione.

Non crede possibile crescere adesso gli assegni dei carabinieri non essendo ciò consentito dalle condizioni del bilancio.

Esclude che i carabinieri siano adoperati in servizi estranei; e all'on. Galletti dice che i carabinieri già si mobilitano nelle grandi manovre.

PAIS, relatore, dice che sarà difficile provvedere a un buon reclutamento dei carabinieri se non si modificano, migliorandole, le disposizioni relative alle rafferme.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde che le modificazioni recate alle disposizioni delle rafferme dovevano portare, sul principio, gli inconvenienti che il relatore ha lamentati; ma che immediatamente dopo, i vantaggi saranno innegabili, e già questi vantaggi incominciano a sentirsi.

SANI SEVERINO mantiene le sue precedenti osservazioni.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ripete col ministro della guerra che, nel periodo elettorale, il Governo ha sempre mandato ordine preciso ai carabinieri di non prendervi alcuna ingerenza.

LEVI domanda spiegazioni al relatore intorno a quanto ha scritto a proposito dei carabinieri.

PAIS, relatore, dice che nell'arma dei carabinieri comincia a infiltrarsi un malcontento assai giustificato, in conseguenza di non ponderate economie a vantaggio di programmi non realizzabili.

NICOTERA dichiara che egli ha sempre pensato che si debba migliorare la condizione dei carabinieri ed aumentarne il numero e che non si debbano fare economie su questo corpo.

Deplora poi che i carabinieri siano stati nelle ultime elezioni convertiti in agenti elettorali. (Denegazione del presidente del Consiglio) contribuendo a guastare quel corpo nel quale il paese ha la massima fiducia.

Pelloux, ministro della guerra, prega il relatore e la Camera di attendere a giudicare gli effetti delle mutate condizioni della rafferma dei carabinieri, essendone troppo recente l'attuazione.

(E' approvato il capitolo 14).

MEL, sul capitolo 15 raccomanda che si trovi modo di conferire l'assegno ai veterani il cui diritto fu riconosciuto.

PELLOUX, ministro della guerra, girerà la raccomandazione al ministro del tesoro.

(Il capitolo 15 è approvato).

CIMBALI richiama l'attenzione del ministro sulla necessità di provvedere alle condizioni igieniche delle caserme e degli ospedali e di riformare senza indugio i soldati affetti da tisi polmonare.

Trova poi eccessivo il numero delle direzioni di sanità e superflua la scuola di sanità militare; e ritiene necessario favorire l'avanzamento degli ufficiali medici.

CUCCHI chiede che il ministro fornisca i dati relativi all'andamento delle malattie celtiche nell'esercito.

MOCENNI ritiene che la scuola di sanità militare sia utilissima, ma non possa dare buoni frutti se non venga riunita ad un ospedale militare.

AFAN DE RIVERA sostiene che sarebbe dannosissima la soppressione della scuola di sanità militare, giacchè in essa si danno insegnamenti speciali che non sono impartiti nelle Università e che sono indispensabili per l'esercizio della medicina militare; ma è d'avviso che bisognerebbe indirizzarla all'istruzione dei sottotenenti medici effettivi anzichè a quella dei sottotenenti medici di complemento, i quali potrebbero ricevere la necessaria istruzione negli ospedali militari.

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara che terrà conto delle osservazioni e raccomandazioni dell'onorevole Cimbali, assicurandolo per altro che le condizioni sanitarie dell'esercito sono buone.

Fa osservare che se la carriera degli ufficiali medici è in principio troppo lenta essa ha in cambio diversi vantaggi.

Quanto alle malattie celtiche nell'esercito rileva che esse hanno avuto un lieve aumento negli ultimi anni, non può dire però se il carattere di queste malattie sia o no aggravato: questo è quanto può rispondere all'on. Cucchi.

Non crede che la scuola di sanità militare di Firenze debba essere abolita, però ammette che si possa ridurre il numero degli allievi, che la frequentano.

PAIS, relatore, si duole che le persone competenti in materia sanitaria taciano, perchè se parlassero, la Camera acquisterebbe la convinzione che la scuola di sanità in Firenze è inutile.

Perciò mantiene su questo argomento gli apprezzamenti che ha già fatto la Giunta del bilancio.

(È approvato il capitolo 16).

OMODEI propone un'economia di lire 700,000 sul capitolo 17, mercè la soppressione dell'Ufficio di revisione della contabilità militare e mercè la riduzione del Corpo contabile.

PELLOUX, ministro della guerra, prega l'onorevole Omodei di dispensarlo dal dare una risposta categorica su quest'argomento, perchè è allo studio un disegno di legge, che deve riformare tutto l'organismo della contabilità militare.

OMODEI pur non dichiarandosi sodisfatto ritira la sua proposta.

(È approvato il capitolo 17).

PELLOUX, ministro della guerra, premette una dichiarazione prima che si cominci la discussione del capitolo 18.

L'onorevole Costantini ha presentato un emendamento col quale si riduce di 80,000 lire questo capitolo, credendolo in relazione con un capitolo del bilancio dell'istruzione pubblica.

Ora questa relazione non esiste.

Fa poi osservare che la questione dei Convitti militarizzati si può risolvere quando si discuterà il bilancio della pubblica istruzione. La Camera può anche risolverla ora, anzi, quando si arriverà al capitolo 20 del bilancio; ma ad ogni modo dichiara che essendosi consolidato il bilancio della guerra non può consentire che sia ridotto di 20,000 lire

COSTANTINI secondo quanto ha accennato il ministro della guerra consente che il suo emendamento sia rimandato all'art. 20.

PELLOUX, ministro della guerra, propone che tutta la discussione relativa ai Convitti militarizzati si faccia al capitolo 20.

SOLA propone che la discussione sui Convitti militarizzati si rimandi al bilancio della pubblica istruzione.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione, fa osservare che è indifferente che la discussione sui Convitti militarizzati si faccia ora o quando si parlerà del bilancio della pubblica istruzione, ma è bene che sia rilevato che ad ogni modo il ministro della guerra intende non rinunciare alle 80 mila lire iscritte a quest'uopo nel bilancio della guerra; perciò se si stabilirà che i Convitti ritornino al Ministero della pubblica istruzione bisognerà aumentare lo stanziamento di questo Ministero di altre 80 mila lire.

PAIS, relatore, dichiara che la Giunta del bilancio stima indifferente che la questione dei Convitti militari si discuta ora o al bilancio della pubblica istruzione.

COSTANTINI crede che sia opportuno fare la discussione sui Convitti militarizzati immediatamente.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del ministro della guerra, che sia rimandata al capitolo 20 la discussione sui Convitti militarizzati.

(Così resta stabilito)

MESTICA parla sul capitolo 18 ed esprime la convinzione che la istruzione dei Convitti militari possa identificarsi con quella secondaria sia classica che tecnica, sebbene creda innegabile che i due corsi in Italia siano troppo lunghi specialmente dopo che fu allungato il corso elementare.

Quanto agli Istituti superiori di coltura militare, vi si potrebbe accedere con la licenza liceale o dell'istituto tecnico; lo stesso principio si potrebbe applicare all'Accademia militare.

L'oratore crede prematuro, sebbene degno di studio, il concetto dell'onorevole Marazzi, che vorrebbe istituita una grande Università militare.

(Sono approvati i capitoli 18 e 19).

MESTICA parla sul capitolo 20 mettendo in rilievo l'inferiorità dell'insegnamento, che si dà nei collegi militari di fronte a quello che s'impartisce nei corsi classico e tecnico. Unico rimedio possibile a questa inferiorità è che gli alunni dei Collegi militari frequentino le scuole secondarie pubbliche.

Accenna al concetto fondamentale che fece istituire i Collegi militarizzati e dice che furono accolti in principio favorevolmente dal pubblico. Accenna ai conflitti di attribuzioni fra il direttore militare del collegio e il preside dell'istituto classico, che gli alunni del Collegio militarizzato frequentavano, e agli sforzi fatti dal Ministero dell'Istruzione pubblica per eliminare questi conflitti.

Insiste sulla necessità di tenere separati i due uffici,

Come conclusione di questi suoi concetti presenta i seguenti ordini del giorno:

« La Camera invita i ministri della guerra e dell'Istruzione a mantenere i Convitti nazionali militarizzati, secondo la prima istituzione di essi ».

« La Camera invita il ministro della guerra a sopprimere nei Collegi militari le Scuole interne, mandando gli alunni per l'istruzione letteraria e scientifica negli Istituti pubblici governativi; lo invita inoltre a fare dei Collegi stessi una distribuzione più equa, sopprimendone, ove occorra, qualcuno ».

Voci. Chiusura!

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, osserva che questa questione interessa principalmente il Ministero della pubblica istruzione; e quindi, quando si dovesse chiudere la discussione, si riserva di svolgere i concetti, che l'hanno condotto alla militarizzazione dei Convitti nazionali.

PANDOLFI vorrebbe conoscere il pensiero dell'onorevole ministro della guerra.

PELLOUX, ministro della guerra, parlerà quando i diversi oratori inscritti abbiano esposto i loro concetti.

COSTANTINI osserva che la militarizzazione dei Convitti nazionali fu disposta in via di mero esperimento.

Dopo otto anni, è ormai provato che questo esperimento è fallito.

Crede insufficiente ed inopportuno il rimedio proposto dall'on. Mestica di tornare alla sua prima organizzazione, di cui ognuno conosce gli inconvenienti.

Perciò mantiene la sua proposta perchè questo stanziamento venga ridotto nella somma di lire ottantamila.

MOCENNI, dovrebbe parlare a lungo per sostenere la tesi dei Convitti militarizzati.

Perciò domanda di rimandare a domani il suo discorso.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE prega l'oratore di parlare questa sera stessa.

MOCENNI obbedisce all'invito del presidente.

Dichiara che l'esperimento della militarizzazione fu fatto in modo inadeguato e con un regolamento difettoso.

L'oratore ha esperimentato questi Convitti, e si è persuaso che, mentre essi danno risultati sodisfacentissimi, come fu solennemente riconosciuto, raggiungono anche pienamente lo scopo, che il Parlamento si era proposto, quello, cioè, di preparare quasi una pepiniera di futuri ufficiali di complemento.

Perciò prega la Camera di non accogliere la proposta dell'on. Costantini, e di deliberare che i Convitti militarizzati siano mantenuti, anche per non offrire un nuovo campo alla concorrenza della istruzione clericale.

Dichiara infine che egli combatte pel collegio di Siena, come ogni deputato combatte pei legittimi interessi del suo paese. (Commenti).

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che nessuno dei cinque Convitti nazionali militarizzati verrebbe soppresso, e tanto meno quello di Siena: si tratta solamente di sostituire all'educazione militare la educazione civile, come avviamento alla vita, quella educazione che ora s'impartisce in altri venticinque Convitti nazionali.

MOCENNI replica per fatto personale.

(Il seguito della discussione è rimandato a domani).

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, propone che domattina si tenga seduta per discutere alcuni disegni di legge urgenti.

(Questa proposta è approvata).

Interrogazioni.

PRESIDENTE, annuncia la seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le cause, che impedirono di tener conto dei legittimi interessi del pubblico nella compilazione dell'orario estivo per la linea Faenza-Firenze, con lo stabilire almeno le tre corse giornaliere a tutto percorso.

« Caldesi, A. Brunicardi. »

PRESIDENTE, annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentata la relazione sulla elezione contestata del primo Collegio di Pistoia.

Sarà iscritta nell'ordine del giorno di lunedì.

La seduta termina alle 8.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 15. — Ecco i primi risultati delle elezioni dei deputati al Reichstag, che hanno avuto luogo oggi, per la città di Berlino:

1ª Circoscrizione — Ballottaggio fra il progressista Langerhaus ed il socialista Taetow.

2ª Circoscrizione — Ballottaggio fra il progressista prof. Virchow ed il socialista Fischer.

5ª Circoscrizione — Ballottaggio fra il progressista Baumbach ed il socialista Schimidt.

BERLINO, 15. — Ecco i risultati delle elezioni al Reichstag, per la città di Berlino.

Prima circoscrizione Langerhaus progressista, ebbe voti 5270.

Taetow, socialista, ne ebbe 4070.

Ballottaggio.

Seconda circoscrizione Virchow, progressista, ebbe voti 13305.

Fisches, socialista, ne ebbe 22021.

Ballottaggio.

Terza circoscrizione il progressista Munkel, ebbe voti 7920, il socialista Vogtherr, ne ebbe 12792.

Ballottaggio.

Quarta circoscrizione eletto Singer, socialista

Quinta circoscrizione Baumbach, progressista, ebbe voti 7839.

Schmidt, socialista, ne ebbe 9720.

Ballottaggio.

Sesta circoscrizione eletto Bebel, socialista.

BERLINO, 15. — Fino alle 9 pom. sono conosciuti i seguenti risultati:

A Destra fu proclamato il ballottaggio fra il candidato antisemita e quello socialista.

A Manheim fu proclamato il ballottaggio fra il candidato socialista e quello liberale nazionale.

A Acquisgrana ed a Treviri sono eletti due candidati del centro.

A Konisgberga fu proclamato il ballottaggio per il candidato liberale-nazionale e quello socialista.

A Wurzburgo fu proclamato il ballottaggio fra il candidato del centro e quello socialista.

A Lipsia fu proclamato il ballottaggio fra il candidato nazionale-liberale e quello socialista.

A Monaco di Baviera, nella prima circoscrizione fu proclamato il ballottaggio fra il candidato liberale e quello socialista; nella seconda circoscrizione fu eletto Wollmor, socialista.

In totale sopra 25 risultati conosciuti sono eletti 5 socialisti, 3 candidati del centro e vi sono 12 ballottaggi.

LONDRA, 15 — Lo Czarevich ed il Granduca di Assia assisteranno al matrimonio del Duca di York.

PARIGI, 15 — La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato per truffa nell'affare del Panama Carlo di Lesseps, Fontane ed Eiffel.

PARIGI, 15 — La sentenza della Corte di cassazione nell'affare del Panama dice che l'istruttoria aperta e la procedura seguita contro Carlo di Lesseps, Fontane ed Eiffel, mancano di base legale e costituiscono atti nulli che non possono interrompere la prescrizione. Dice inoltre che non vi è luogo a rinviare la causa davanti ad un'altra Corte d'appello.

Cottu non aveva ricorso in Cassazione.

Fontane e Eiffel sono stati messi immediatamente in libertà. Lesseps fu invece trattenuto, perchè deve scontare la sua condanna per corruzione.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 giugno 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida	95,13 ex	— —	97,40 97,42 1[2		— —	
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	97,37 1[2	97 37 1[2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	97,45	— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 40	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 45	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			101 70	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			103 —	Ex coup. L. 2,17
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			440 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			473 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			485 —	
»	500	500	» » » » 4 1[2 0[0		— —			490 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			693 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			543 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	50	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1300 —	
»	300	100	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —			318 50	
1 genn 90	500	450	» » di Roma		— —			300	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			467 —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			770 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1118 —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	234		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			62 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			133 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	221,50		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			332 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			150 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			203 —	ex divid. L. 4,—
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			25 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			230 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			58 —	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			240 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 50	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			355 —	
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			156 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —				

OSSERVAZIONI: **Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.** 14 giugno 1893.
Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 97 414
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 95 244
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 60 312
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 59 012
Il Vice Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 85
	Parigi	Cheques		104 42 1/2
3	Londra	90 giorni		25 05
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 30
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 27 giugno
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1893.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	97 20	Az. Banca Tiberina	20 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	330 —
» 3 0[0	60 25	» » In. e Com. (an.)	190 —	» » Metallurgica Italiana	150 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	202 —
Prest. Rotschild 5 0[0	105 —	» » » n liber.	— —	» » Caoutchouc	25 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	470 —	» » An. Piem. di Elettr.	230 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	455 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	59 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	490 —	» » Gas	772 —	» » Cr. Ind. Ed.	230 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	495 —	» » Acqua Marcia	1110 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer. Meridionali	700 —	» » Condot. d'ac.	264 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	550 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	355 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	217 —	» » » 4 0[0	163 —
» Banca Nazionale	1300 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	305 —
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	135 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	320 —	» » Immobiliare	66 —		
» Banco di Roma	310 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	235 —		
		» » Mat. Later.	150 —		